

## DECISIONE N. 1753/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2000

che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 marzo 2000,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Il protocollo di Kyoto della detta convenzione quadro, concordato nella conferenza di Kyoto del dicembre 1997, prevede la riduzione del livello di concentrazione di gas ad effetto serra.
- (2) Ai sensi del protocollo di Kyoto, la Comunità ha accettato l'obiettivo di ridurre le emissioni di una serie di gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990 durante il periodo 2008-2012.
- (3) Il protocollo di Kyoto prevede che le parti di cui all'allegato I del protocollo abbiano compiuto, entro il 2005, progressi verificabili per quanto riguarda il rispetto degli impegni da esse assunti.

(4) La decisione 93/389/CEE <sup>(4)</sup> ha istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di altri gas ad effetto serra nella Comunità.

(5) La Commissione, riconoscendo l'importanza delle autovetture quale fonte di emissioni di CO<sub>2</sub>, la Commissione ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e migliorare il risparmio di consumo di carburante delle autovetture. Nelle conclusioni del 25 giugno 1996 il Consiglio ha accolto l'impostazione sostenuta dalla Commissione.

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito un obiettivo di 120 g/km (5 litri/100 km per motori a benzina e 4,5 litri/100 km per motori diesel), quale valore medio per le emissioni di CO<sub>2</sub> nel 2005 (al più tardi nel 2010).

(7) La Commissione sta effettuando studi al fine di presentare quanto prima proposte adeguate relative a procedure armonizzate di misurazione delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> per i veicoli della categoria N<sub>1</sub> a norma dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(5)</sup>.

(8) Le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove sono misurate partendo da una base armonizzata a livello comunitario, secondo la metodologia istituita dalla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 23.7.1998, pag. 6 e GU C 83 del 25.3.1999, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 40 del 15.2.1999, pag. 8.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 240), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1999 (GU C 123 del 4.5.1999, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 2 dicembre 1999 (GU C 194 dell'11.7.2000, pag. 46). Decisione del Consiglio del 16 maggio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2000.

<sup>(4)</sup> Decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31).

<sup>(5)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

<sup>(6)</sup> GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39).